



AFFARI DI FAMIGLIA

Separazione a affidamento di minori

A cura dell'AVVOCATO FULVIA FOIS

Care lettrici e lettori, a richiesta da parte di molti di Voi nei più disparati luoghi e momenti ho deciso di riprendere a scrivere questa rubrica, che avevo abbandonato alcuni anni orsono, e che mi auguro possa essere di Vostro interesse nel dirimere dubbi quotidiani inerenti, prevalentemente, "Affari di famiglia". Prendendo spunto dalla richiesta fattami dalla sig.ra Rita, di cui tralascio il cognome per motivi di riservatezza, approfitto per rispondere ufficialmente con questa mia rubrica e così affrontare il delicato tema dell'affidamento dei minori a seguito della separazione personale dei coniugi, pur precisando che le regole sull'affidamento trovano applicazione anche in relazione ai figli nati al di fuori del matrimonio, come nell'ipotesi di famiglie di fatto.

Essenzialmente la sig.ra Rita, casalinga, madre di due figli ancora di minore età, coniugata da oltre dodici anni e in regime di comunione legale, mi ha chiesto, non con poca angoscia, se era possibile che il marito, dopo averla tradita con la sua migliore amica, ottenesse, come da

lui reiteratamente minacciato durante le litigate, l'affidamento esclusivo dei due figli minori e l'assegnazione della casa coniugale in quanto allo stesso esclusivamente intestata prima del matrimonio.

Pur non conoscendo esattamente tutti i termini della questione, posso, in linea generale, escludere che il marito della sig.ra Rita riesca ad ottenere, poiché ne difettano i presupposti, l'affidamento esclusivo dei figli con loro collocazione prevalente presso la di lui abitazione. Difatti, con la legge 54 del 2006, che ha recepito un principio già enunciato dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e dall'art. 24 III comma della Carta di Nizza, il nostro legislatore ha cercato di dare attuazione, seppur mal riuscendoci, al principio della bigenitorialità e ciò tramite la previsione, quale regola generale, dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori. Ciò essenzialmente significa che in capo ai genitori, seppur sia stata stabilita la collocazione prevalente dei figli presso la residenza di uno di loro,

spettano analoghi diritti e doveri nell'esercizio della potestà genitoriale e dunque pari assunzione di responsabilità nel ruolo educativo e di cura degli stessi. V'è da dire, tuttavia, che affidamento condiviso non significa anche suddivisione paritetica dei tempi di permanenza dei minori presso la residenza dell'uno e dell'altro perché, se così fosse e/o si pretendesse, si rischierebbe di trasformarli in piccoli viaggiatori senza dimora fissa sradicandoli dalle loro abitudini ed anche certezze di vita quotidiana.

In definitiva, dunque, così prevedendo, il legislatore ha voluto sancire il diritto dei minori di "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Viceversa, solo nell'ipotesi in cui l'affidamento condiviso dei figli minori sia "contrario all'interesse degli stessi", ex art. 155 bis c.c., il Giudice, con provvedimento motivato, potrà disporre l'affidamento esclusivo cosiddetto monogenitoriale in favore del genitore che si è dimostrato

maggiormente idoneo a prendersi cura degli stessi sotto il profilo morale, psicologico e materiale, senza assumere rilievo alcuno il fatto che a generare la crisi familiare sia stato il genitore affidatario, rilevando, viceversa, le modalità di comportamento assunte dallo stesso nei confronti dei figli durante la vicenda di famiglia. In conclusione, ritengo molto più probabile, nell'ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, che il Giudice disponga l'affidamento condiviso dei minori con loro collocazione prevalente presso la residenza della madre ed assegnazione della casa coniugale e della mobilità in essa contenuta a quest'ultima poiché affidataria degli stessi pur con la giusta previsione di un ampio diritto di visita da parte del padre.

Sarò lieta di ricevere all'indirizzo mail affaridifamiglia@piapiazzaweb.it le Vostr osservazioni e/o richieste su casi e/o questioni che Vi sono capitate e sulle quali, magari, necessitate di ottenere delucidazioni, autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviato.